Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° **Roma - Lunedì, 5 dicembre 1927 - Anno VI** **Numero 281**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **2473.**

LEGGE 8 maggio 1927, n. **2167.**

Conversione in legge del R. decreto-legge 9 novembre 1923, n. 3149, col quale vengono estese agli Istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla legge sull'emigrazione agli allievi missionari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge in data 9 novembre 1923, n. 3149, col quale vengono estese agli Istituti religiosi all'estero le facilitazioni concesse dalla vigente legge sull'emigrazione agli allievi missionari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **2474.**

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. **2158.**

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Santa Caterina (Verona).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Santa Caterina (Verona) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 1. — CASATI.

Numero di pubblicazione **2475.**

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. **2159.**

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi dell'ex Forte Parona (Verona).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi ex Forte Parona sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 2. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2476.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. **2160**.

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi dell'ex Forte Croce Bianca (Verona).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi ex Forte Croce Bianca (Verona) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 3. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2477.

REGIO DECRETO 16 settembre 1927, n. **2161**.

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi dell'ex Forte Chievo (Verona).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi ex Forte Chievo (Verona) sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 settembre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1927 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 267, *foglio* 4. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2478.

REGIO DECRETO 9 giugno 1927, n. **2163**.

Attribuzione al Registro italiano per la classificazione delle navi mercantili, del servizio di sorveglianza e visita degli aeromobili commerciali per trasporto di passeggeri, posta, merci e simili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1513, convertito nella legge 3 giugno 1926, n. 960, e successive modificazioni;
Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, numero 2138;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' affidato al Registro italiano per la classificazione delle navi la sorveglianza della costruzione e il controllo delle buone condizioni di navigabilità, da accertarsi a mezzo di visite periodiche, degli aeromobili addetti a servizi commerciali per trasporto di passeggeri, posta, merci e simili.

Il certificato di classe in regolare corso di validità, rilasciato dal Registro italiano, costituisce riconoscimento di buono stato di navigabilità a tutti gli effetti di legge.

Art. 2.

L'Istituto provvederà al servizio di cui all'art. 1 per mezzo di un reparto aeronautico presso la presidenza dell'Istituto in Roma.

Ai servizi esecutivi si provvederà, per quanto possibile, con gli uffici e con le agenzie dell'Istituto, istituendone di nuove in Italia, nelle Colonie e all'estero, quando ne sia riconosciuta la necessità.

Presso gli uffici e le agenzie il servizio navale sarà tenuto distinto da quello aeronautico, utilizzando promiscuamente il personale amministrativo, d'ordine e di servizio.

Il personale tecnico potrà essere utilizzato promiscuamente, quando ne risulti accertata la competenza.

Art. 3.

La sorveglianza ed il controllo di cui all'art. 1 vengono esercitati esclusivamente dal Registro italiano e sono obbligatori per tutti gli aeromobili civili inscritti o dei quali è stata chiesta l'inscrizione all'atto della dichiarazione di costruzione nel Registro aeronautico nazionale tenuto dal Ministero dell'aeronautica.

Detti aeromobili, quando siano in servizio, devono essere provvisti del certificato di immatricolazione nel Registro aeronautico nazionale e di quello di navigabilità rilasciato dal Ministero dell'aeronautica, nonchè del certificato di classe rilasciato dal Registro italiano, in regolare corso di validità.

Art. 4.

Il Registro italiano ha facoltà di promuovere accordi con Registri stranieri, pei quali ne risulti l'opportunità, allo scopo di rendere, a richiesta degli armatori interessati, più semplici, sollecite e meno onerose le pratiche per la classificazione e l'accertamento delle buone condizioni di navigabilità degli aeromobili nazionali presso gli stessi Registri stranieri.

Questi accordi devono sempre soddisfare alle condizioni di reciprocità, nella valutazione dell'opera del Registro italiano e dei suoi funzionari di fronte a quello estero col quale s'intende stipularli.

La conclusione di tali accordi è subordinata alla approvazione del Ministero dell'aeronautica.

Art. 5.

Nulla è variato alla costituzione attuale del Comitato direttivo dell'Istituto, le cui funzioni e competenza sono estese al servizio aeronautico.

Del Consiglio di amministrazione dell'Istituto fa parte, in aggiunta ai membri di diritto indicati nell'art. 11 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, il capo ufficio aviazione civile e traffico aereo del Ministero dell'aeronautica.

Fanno pure parte del Consiglio di amministrazione e restano in carica per un triennio con facoltà di riconferma:

a) funzionari dello Stato ed esperti nominati dal Ministro per l'aeronautica di concerto col Ministro per le comunicazioni e con gli altri Ministri da cui i funzionari designati dipendono;

b) esperti nominati dagli enti che rappresentano gli interessi delle assicurazioni e delle costruzioni e del traffico mercantile aeronautico.

Gli enti designati a nominare i rappresentanti di cui alla lettera b) sono stabiliti con decreto del Ministro per l'aeronautica di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Le deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, che interessano il servizio aeronautico, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per l'aeronautica.

Art. 6.

Il Comitato tecnico di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, si compone della sezione navale e della sezione aeronautica.

Art. 7.

La sezione navale del Comitato tecnico è composta di sette membri di cui all'art. 15 del citato R. decreto-legge 11 novembre 1926.

La sezione aeronautica del Comitato tecnico è composta di cinque membri i quali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. E' membro di diritto del Comitato il capo reparto aeronautico dell'Istituto.

Due membri sono nominati dal Ministro per l'aeronautica, e cioè:

un funzionario tecnico di grado non inferiore al grado 8° dell'ufficio aviazione civile e traffico aereo o, in sua mancanza, un ufficiale superiore del Genio aeronautico;

un professore di costruzioni aeronautiche in Istituti superiori del Regno.

Due membri sono nominati dal Consiglio d'amministrazione dell'Istituto, fra persone esperte di tecnica aeronautica.

Art. 8.

La sezione aeronautica del Comitato tecnico si pronuncia sui progetti di regolamenti tecnici dell'Istituto per i servizi aeronautici, sulle modifiche a quelli vigenti nonchè sulle questioni di ordine tecnico sottoposte al suo esame dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato direttivo.

Art. 9.

Al Registro italiano, per le spese da esso sostenute in relazione ai compiti da esplicare in materia aeronautica a norma del presente decreto, è corrisposto annualmente un contributo il cui ammontare graverà sul capitolo relativo alle spese per l'aviazione civile e per il traffico aereo del bilancio del Ministero dell'aeronautica.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 10.

Le norme per l'applicazione del presente decreto e per il funzionamento in genere del servizio aeronautico affidato al Registro italiano saranno inserite nel regolamento di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2138, da approvarsi con decreto Reale su proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per l'aeronautica.

Fino a quando tale regolamento non sarà pubblicato, si applicheranno, in quanto compatibili col presente decreto, lo statuto e il regolamento interno ora in vigore nel Registro italiano.

Art. 11.

Il funzionamento del reparto aeronautico per le operazioni di cui all'art. 1 del presente decreto, è stabilito dal Ministro per l'aeronautica, sentito il presidente dell'Istituto, fissandone la data.

Art. 12.

Gli aeromobili civili italiani devono ottemperare agli obblighi stabiliti dall'art. 3 del presente decreto, nel termine massimo di quattro mesi dalla data di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 6. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2479.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2169.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Bari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Bari;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta Università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Bari, approvato con il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, è modificato come segue:

Articoli 21, 26 e 28. — In luogo di « Storia delle istituzioni politiche » si legga: « Storia delle dottrine ed istituzioni politiche ».

Articolo 22. — Ai corsi biennali, ai fini della laurea in giurisprudenza, si aggiunga: « Storia del diritto italiano ».

Articolo 24. — All'elenco degli insegnamenti consigliati per il terzo anno, si aggiunga: « 6. Storia del diritto italiano ».

Articolo 94. — Si sostituisca con il seguente:

« La Scuola di farmacia conferisce il diploma in farmacia.
« Gli insegnamenti e le esercitazioni che si impartiscono nella Scuola sono i seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica generale inorganica ed organica;
3. Mineralogia;
4. Botanica;
5. Igiene;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica;
7. Chimica bromatologica;
8. Farmacognosia;
9. Farmacologia;
10. Esercizi di botanica in rapporto alle piante officinali;
11. Esercizi di chimica analitica qualitativa;
12. Esercizi di farmacognosia;
13. Esercizi di chimica farmaceutica e tossicologica ».

Articolo 95. — Si sostituisca con il seguente:

« Il corso di chimica farmaceutica e tossicologica ha la durata di un biennio. Tutti gli altri corsi sono annuali ».

Articolo 98 - ultimo comma. — Si sostituisca con il seguente:

« Lo studente può modificare il piano di studi consigliato sostituendo a non più di due delle materie della Scuola altre della Facoltà di medicina e chirurgia che saranno indicate nel manifesto degli studi. Lo studente deve però frequentare nei tre anni i corsi di almeno otto materie e superare i relativi esami e seguire gli esercizi di cui ai numeri 10 a 13 dell'art. 94 ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 11. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2480.

REGIO DECRETO 13 ottobre 1927, n. 2170.

Modificazioni allo statuto della Regia università di Modena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, col quale venne approvato lo statuto della Regia università di Modena;
Vedute le proposte di modificazioni allo statuto fatte dalle autorità accademiche di detta università;
Veduti gli articoli 1 e 80 del Nostro decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Udito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Modena, approvato col Nostro decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, è modificato come segue:

Art. 42. — Si sostituisce col seguente:

« Gli insegnamenti costitutivi della Facoltà sono i seguenti:

1. Fisica sperimentale;
2. Chimica inorganica;
3. Chimica organica;
4. Chimica fisica;
5. Botanica;
6. Zoologia, anatomia e fisiologia comparate;
7. Mineralogia;
8. Geologia;
9. Fisica terrestre;
10. Corso speciale di matematiche;
11. Disegno;
12. Paleontologia;
13. Petrografia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei de-

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 13 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 12. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2481.

REGIO DECRETO 17 novembre 1927, n. 2172.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, sul marchio nazionale di esportazione per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 23 giugno 1927, n. 1272, concernente l'istituzione di un marchio nazionale per i prodotti ortofrutticoli diretti all'estero;

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, contenente norme integrative della legge predetta;

Sentito l'Istituto nazionale per l'esportazione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Capo del Governo, Primo Ministro e Ministro per gli affari esteri e per le corporazioni, e con i Ministri per la giustizia e gli affari di culto, per le finanze e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, concernenti l'istituzione del marchio nazionale di esportazione per la frutta fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi diretti all'estero, secondo il testo annesso al presente decreto, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 267, foglio 14. — SIROVICH.

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, sul marchio nazionale di esportazione per la frutta, fresca e secca, gli agrumi e gli ortaggi diretti all'estero.

Disposizioni generali.

Art. 1.

La registrazione del marchio nazionale di esportazione di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1272, ha luogo mediante la sua trascrizione presso il Ministero dell'economia nazionale (Ufficio della proprietà intellettuale) a norma della legge 30 agosto 1868, n. 4577, e del regolamento 20 marzo 1913, n. 526.

Dell'avvenuta registrazione è data comunicazione all'Istituto nazionale per l'esportazione perchè ne curi la immediata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, a tutti gli effetti dell'art. 10 della legge 30 agosto 1868, n. 4577, succitata.

Art. 2.

L'applicazione del marchio nazionale di esportazione a prodotti o categorie di prodotti è subordinata all'emanazione delle norme speciali di cui all'art. 17 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, o dei provvedimenti di cui all'art. 16 della legge stessa e all'art. 9 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756.

Tali norme o provvedimenti debbono indicare la data a decorrere dalla quale l'uso del marchio è autorizzato.

Dell'autorizzazione all'uso del marchio.

Art. 3.

Chiunque voglia essere autorizzato all'uso del marchio nazionale, deve farne domanda all'Istituto nazionale per l'esportazione.

La domanda deve contenere:

1° la denominazione della ditta richiedente con l'indicazione delle generalità e del domicilio, se si tratti di persona singola, della ragione sociale o denominazione e della sede, se si tratti di società o di associazione o consorzio;

2° l'indicazione della qualità di produttore o commerciante;

3° l'indicazione dei prodotti, per i quali si vuole ottenere l'autorizzazione;

4° l'indicazione dei principali luoghi di produzione, deposito, vendita e destinazione dei prodotti;

5° l'indicazione delle referenze commerciali e bancarie del richiedente all'interno e all'estero.

Alla domanda devono essere allegati:

il certificato d'iscrizione alle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3 della legge, o, eventualmente, nel caso previsto dall'ultimo capoverso dello stesso articolo, il certificato che comprovi come lo straniero non abbia il periodo di residenza in Italia prescritto per far parte delle organizzazioni sindacali;

il certificato d'iscrizione nel registro delle ditte dell'Ufficio provinciale dell'economia nella cui circoscrizione il richiedente ha la propria sede, qualora vi sia obbligo di denuncia a norma dell'art. 28 della legge 18 aprile 1926, n. 731; detto certificato deve contenere tutte le indicazioni contenute nella denuncia;

la riproduzione dell'eventuale marchio privato usato dal richiedente.

Art. 4.

Le sedi secondarie e le rappresentanze in Italia di società o ditte estere possono ottenere l'autorizzazione all'uso del marchio quando le persone che le dirigono o le amministrano o altrimenti le rappresentano nello Stato ne facciano domanda a norma dell'art. 3.

Art. 5.

La domanda e i documenti di cui all'art. 3 devono essere presentati all'Ufficio provinciale dell'economia del luogo in cui il richiedente ha la propria sede o domicilio, che li trasmette, con suo rapporto informativo nel termine di cinque giorni dalla data di presentazione, all'Istituto nazionale per l'esportazione.

L'Istituto ha facoltà, ricevuta la domanda, di richiedere ogni altro documento che ritenga opportuno esaminare, ai fini dell'autorizzazione.

In caso d'incompleta o irregolare documentazione, l'Istituto può invitare il richiedente a farne il completamento o la rettifica entro il termine dall'Istituto stesso assegnato. Trascorso detto termine, la domanda si considera come non presentata.

Art. 6.

L'autorizzazione produce effetto dal decimo giorno dalla notifica della deliberazione della Commissione o del Comitato dei ricorsi e s'intende concessa soltanto per i prodotti indicati nella deliberazione stessa.

L'autorizzazione ad usare del marchio per altri prodotti può ottenersi, da un esportatore autorizzato, mediante la presentazione di una domanda suppletiva con le indicazioni di cui ai numeri 1 e 3 dell'art. 3 del presente regolamento. L'Istituto può richiedere all'esportatore tutte le altre indicazioni che a suo giudizio ritenesse indispensabili per dar corso a tale domanda suppletiva.

Art. 7.

L'Istituto rilascia un attestato dell'avvenuta autorizzazione.

L'autorizzazione viene comunicata agli Uffici provinciali dell'economia nelle cui circoscrizioni l'esportatore ha sede o domicilio o possiede filiali, succursali, agenzie, stabilimenti commerciali o aziende agricole, perchè l'annotino nel registro delle ditte di cui all'art. 29 della legge 18 aprile 1926, n. 731, se l'esportatore vi risulti iscritto, e la pubblichino nell'albo.

L'autorizzazione viene pure comunicata:

al Ministero delle finanze (Direzione generale delle dogane);

al Ministero delle comunicazioni (Direzione generale delle ferrovie);

alla Federazione provinciale degli agricoltori o a quella dei commercianti che l'annotano in apposito registro.

L'autorizzazione viene inoltre pubblicata all'interno e all'estero a cura dell'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 8.

Quando sedi secondarie e rappresentanze in Italia di società o ditte estere abbiano ottenuto l'autorizzazione all'uso del marchio, coloro che le dirigono o amministrano o altrimenti le rappresentano nello Stato sono personalmente e solidalmente responsabili con le stesse società o ditte dell'osservanza delle norme stabilite dalla legge 23 giugno 1927, n. 1272, dal R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, e dal presente regolamento.

Art. 9.

L'esportatore autorizzato può riprodurre il disegno del marchio nazionale o fare menzione dell'autorizzazione sui libri, sui cataloghi, sulle lettere, sulle stampe, sulle etichette e su ogni altro titolo o documento commerciale.

Art. 10.

La rinuncia all'uso del marchio deve essere fatta con dichiarazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata all'Istituto nazionale per l'esportazione ed ha effetto dalla data del timbro postale di spedizione della dichiarazione stessa all'Istituto.

L'Istituto procede alle notifiche e alle pubblicazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 11.

Il fallimento, la cessazione dall'esercizio del commercio in genere delle ditte, società, associazioni, o consorzi autorizzati, la cessazione del commercio di singoli prodotti per la cui esportazione è autorizzato l'uso del marchio, il trasferimento, per atto tra vivi, dell'azienda agricola o ditta dell'esportatore, importano la contemporanea decadenza di diritto dalla facoltà di usare il marchio.

Chiunque rappresenti, al momento della cessazione o del trasferimento, l'azienda agricola o la ditta, società, associazione o consorzio, deve dare, con lettera raccomandata, entro il termine di quindici giorni, avviso dell'avvenuta cessazione o trasferimento all'Istituto nazionale per l'esportazione. In caso di fallimento l'obbligo dell'avviso spetta nello stesso termine al curatore.

L'Istituto procede alle notifiche ed alle pubblicazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento.

Art. 12.

La fusione, la trasformazione delle ditte, società, associazioni o consorzi autorizzati, il trasferimento per causa di morte dell'azienda agricola o ditta dell'esportatore autorizzato, producono la decadenza di diritto dalla facoltà di usare il marchio, salvo quanto è disposto al terzo comma del presente articolo.

Chiunque rappresenti, al momento della fusione o trasformazione, la ditta, società, associazione o consorzio deve dare avviso all'Istituto nazionale per l'esportazione, con lettera raccomandata, entro il termine di quindici giorni, della fusione o trasformazione stessa. Nei trasferimenti per causa di morte l'obbligo dell'avviso spetta all'esecutore testamentario o, in mancanza, agli eredi. In tal caso il termine per dare l'avviso è di trenta giorni.

L'avente causa, la ditta, società, associazione o consorzio succeduti in causa del trasferimento, della fusione o della trasformazione, ove, entro trenta giorni dall'avvenuto trasferimento o trasformazione, presentino una regolare domanda di autorizzazione corredandola dei documenti prescritti dall'art. 3 del presente regolamento, sono ammessi all'uso provvisorio del marchio.

La facoltà dell'uso provvisorio cessa quando la domanda sia respinta e il rifiuto notificato al richiedente.

Art. 13.

Gli Uffici provinciali dell'economia devono trasmettere all'Istituto nazionale per l'esportazione un estratto di tutte le denuncie di modificazione dello stato di fatto o di diritto o di cessazione delle ditte che sono autorizzate all'uso del

marchio, entro dieci giorni dalla presentazione delle denuncie stesse.

Art. 14.

L'esportatore autorizzato che cessi, per qualsiasi motivo, di far parte delle organizzazioni sindacali di cui all'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, decade dal diritto all'uso del marchio.

Le Federazioni provinciali degli agricoltori e dei commercianti devono comunicare all'Istituto nazionale per la esportazione i nomi degli esportatori autorizzati che cessino di far parte della Federazione, entro il termine di quindici giorni dalla cessazione.

In seguito alla comunicazione, l'Istituto nazionale per la esportazione notifica immediatamente all'interessato la decadenza dell'autorizzazione, diffidandolo dall'usare il marchio.

Art. 15.

Nel caso di rifiuto di autorizzazione, le domande non possono essere rinnovate se non è trascorso un anno dalla notifica del rifiuto stesso.

Art. 16.

Periodicamente, a cura dell'Istituto nazionale per l'esportazione, vengono pubblicati e diffusi all'interno e all'estero gli elenchi degli esportatori autorizzati, distinti per prodotti e categorie di prodotti.

Obblighi inerenti all'uso del marchio.

Art. 17.

La merce munita di marchio non deve portare all'esterno degli imballaggi altre indicazioni al di fuori di quelle tassativamente prescritte dalle norme speciali tecniche di cui all'art. 17 della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

Art. 18.

L'esportatore autorizzato è obbligato a specificare nei documenti di trasporto relativi alla merce munita di marchio la data e il numero di autorizzazione all'uso del marchio stesso.

Art. 19.

L'esportatore autorizzato che venda in Italia merce munita del marchio nazionale, deve rilasciare al compratore, perchè venga presentata alle autorità ferroviarie per ogni successiva spedizione, una fattura di origine che contenga l'indicazione della data e del numero di autorizzazione all'uso del marchio.

La merce venduta deve inoltre risultare chiusa con suggelli speciali dell'esportatore autorizzato che garantiscano la non apertura degli imballaggi da parte di successivi acquirenti.

Qualora la merce venduta in Italia risulti non rispondente ai requisiti prescritti, l'infrazione è a carico dell'esportatore autorizzato che l'abbia venduta, se i suggelli risultano intatti o non apposti affatto all'atto della vendita; è a carico del compratore se i suggelli risultano, in qualunque modo, manomessi.

Del funzionamento della Commissione e del Comitato dei ricorsi.

Art. 20.

I rappresentanti della Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e della Confederazione nazionale fascista dei commercianti in seno alla Commissione ed al Comitato dei ricorsi di cui all'art. 6 della legge, devono essere designati, per il tramite del Ministero delle corporazioni, fra persone appartenenti rispettivamente al ceto dei produttori esportatori e dei commercianti esportatori di prodotti ortofrutticoli. Un mese prima che essi decadano dal mandato, le organizzazioni sindacali procederanno alla loro riconferma o ad altre nomine.

Art. 21.

L'Istituto nazionale per l'esportazione provvede alla nomina del personale di segreteria della Commissione e del Comitato.

La segreteria redige i processi verbali delle adunanze e gli attestati delle autorizzazioni all'uso del marchio, notifica le deliberazioni, attende alla istruzione dei ricorsi e provvede a tutte le altre esigenze dell'ufficio.

Art. 22.

La Commissione ed il Comitato dei ricorsi sono convocati di regola una volta al mese, d'ordine dei rispettivi presidenti.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali che manchino a tre sedute successive, senza giustificati motivi, decadono dall'ufficio.

Dell'avvenuta decadenza l'Istituto nazionale per l'esportazione dà notizia alle organizzazioni sindacali competenti, che procederanno alla surrogazione dei membri decaduti, a norma del precedente articolo 20.

Art. 23.

Le deliberazioni sono valide quando siano presenti almeno tre membri della Commissione o del Comitato.

Esse avranno luogo a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

Le deliberazioni sono motivate, salvo quanto è disposto al primo comma dell'art. 4 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, per le deliberazioni relative alle richieste di autorizzazione all'uso del marchio.

Art. 24.

Il ricorso al Comitato di cui all'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, deve essere trasmesso con lettera raccomandata. Agli effetti del termine di presentazione ha valore la data del timbro postale di partenza.

Art. 25.

Le deliberazioni sono notificate all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La notificazione si ha per compiuta nel giorno della consegna della lettera raccomandata. La notificazione si ha altresì come compiuta in caso di rifiuto della lettera da parte del destinatario.

Art. 26.

Il presidente della Commissione ed il presidente del Comitato dei ricorsi sono autorizzati ad emanare le disposizioni di carattere interno per il funzionamento degli organi che presiedono.

Art. 27.

Ai membri della Commissione e del Comitato estranei alle amministrazioni dello Stato è corrisposta, per ogni giorno di sedute, una medaglia di presenza di lire cinquanta.

A coloro di tali membri che non risiedono nel luogo delle riunioni, oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio, è corrisposta una diaria di lire cento.

Ai funzionari dello Stato, membri della Commissione o del Comitato, si applicano le disposizioni vigenti per il personale dello Stato.

Delle sanzioni.

Art. 28.

I reclami, rapporti, verbali, ed in genere qualunque denunzia di violazione dell'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, o delle prescrizioni emanate in forza dell'art. 15 della legge stessa e dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, anche quando la violazione delle prescrizioni sia commessa da esportatori autorizzati all'uso del marchio, sono trasmessi per competenza all'autorità giudiziaria, insieme con gli atti relativi.

I reclami, rapporti, verbali che possano dar luogo all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 13 della legge su indicata, sono portati, con le forme di cui all'art. 25 del presente regolamento, a conoscenza dell'interessato che ha facoltà, entro il termine assegnatogli, di prendere visione degli elementi addotti a suo carico e di presentare deduzioni scritte.

Art. 29.

La sospensione e la revoca dall'uso del marchio producono effetto dal giorno successivo a quello della loro notifica all'interessato. Esse sono comunicate, per la relativa pubblicazione, agli enti ed amministrazioni di cui all'art. 7 del presente regolamento ed alla prefettura nella cui circoscrizione l'esportatore ha il domicilio o la sede.

Art. 30.

Le deliberazioni previste dall'art. 7 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, dovranno essere munite della formola di esecutorietà stabilita dall'art. 556 del Codice di procedura civile.

Il pagamento della pena pecuniaria di cui all'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e delle spese di cui allo stesso art. 7 del R. decreto-legge su indicato, deve essere fatto entro quindici giorni dalla notifica della deliberazione, con vaglia postale o assegno bancario intestato all'Istituto nazionale per l'esportazione. L'effetto liberatorio è subordinato alla ricezione o all'incasso dell'effetto.

In caso di mancato pagamento entro il termine di cui al precedente comma, l'Istituto nazionale per l'esportazione provvederà alla esecuzione forzata secondo le norme del Codice di procedura civile.

Della vigilanza e del controllo.

Art. 31.

Le nomine degli ispettori di cui all'art. 7 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, sono fatte dall'Istituto nazionale per l'esportazione con l'approvazione del Ministero dell'economia nazionale e, per gli ispettori destinati all'estero, anche con l'approvazione del Ministero degli affari esteri. Analogamente si procede per quanto riguarda la scelta delle sedi.

Oltre che a nomine di ispettori, l'Istituto può procedere, con le norme di cui al presente regolamento, all'assegnazione di incarichi ispettivi. L'incarico che l'Istituto nazionale per l'esportazione può dare ai sensi del secondo comma dell'art. 7 della legge su indicata è soggetto all'autorizzazione preventiva del Ministero dell'economia nazionale.

Gli ispettori, oltre alla dichiarazione di cui all'art. 2 della legge 26 novembre 1925, n. 2029, e al giuramento di cui all'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono tenuti a prestare altro giuramento dinanzi al primo presidente della Corte di appello di Roma o dinanzi al console che ha giurisdizione sul luogo di loro residenza, se non l'abbiano prestato nel Regno.

La formula di quest'ultimo giuramento è la seguente: « Giuro di essere fedele al Re ad ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato, di procedere bene e fedelmente, da uomo d'onore e di coscienza, nell'adempimento delle funzioni a me affidate e di non avere altro scopo che quello di far conoscere la verità a chi di ragione ».

Copia del processo verbale di prestato giuramento deve essere trasmessa all'Istituto nazionale per l'esportazione a cura della segreteria della Corte di appello o del Consolato.

Gli ispettori sono muniti di un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto nazionale per l'esportazione e vistato dal Ministero dell'economia nazionale e, per gli ispettori destinati all'estero, anche dal Ministero degli affari esteri.

Art. 32.

Spetta all'Istituto nazionale per l'esportazione di fissare il trattamento economico e giuridico del personale ispettivo di cui al presente regolamento.

Art. 33.

Gli ispettori all'interno e all'estero:

sorvegliano sull'uso del marchio nazionale eseguendo ispezioni ed inchieste;

denunciano all'autorità giudiziaria italiana o estera coloro che, senza esserne autorizzati, usano del marchio;

denunciano ugualmente all'autorità giudiziaria italiana gli esportatori autorizzati e non autorizzati che contravvengono alle prescrizioni emanate in forza dell'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756;

denunciano infine alla Commissione di cui all'art. 6 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, gli esportatori che, pur essendo autorizzati, incorrono nelle inosservanze di cui all'art. 13 della legge stessa;

esercitano ogni altra funzione loro conferita dal presente regolamento o dall'Istituto nazionale per l'esportazione.

Art. 34.

All'interno il controllo demandato agli ispettori è esercitato nei modi e termini stabiliti dall'art. 95 del regolamento per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, sulla repressione delle frodi in commercio, approvato con R. decreto 1° luglio 1926, n. 1361.

Le autorità ferroviarie, marittime e doganali devono consentire gli accertamenti ritenuti necessari dagli ispettori, coadiuvandoli nell'esercizio delle loro funzioni; all'uopo, gli ispettori prenderanno gli opportuni accordi con le predette autorità.

Art. 35.

Le bollette di spedizione, le lettere di vettura, le polizze di carico ed i relativi allegati ed ogni altro documento commerciale devono essere presentati ad ogni richiesta degli ispettori incaricati del controllo.

Agli effetti del precedente comma, sono tenuti alla presentazione l'esportatore o altrimenti l'institore, i vettori, il possessore della lettera di vettura, della polizza di carico, il capitano della nave e tutti coloro che comunque detengono la merce.

Art. 36.

Qualora dal sopraluogo o dalla visita eseguiti all'interno risultino accertati gli estremi dei delitti di cui all'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, l'ispettore compila apposito verbale, procedendo al sequestro della merce a norma dell'articolo 166 del Codice di procedura penale.

Ove le cose sequestrate non possano essere asportate per essere date in consegna al cancelliere a norma dell'art. 242 del Codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria nomina un custode, che può essere lo stesso proprietario o detentore, con l'obbligo di conservarle e di presentarle a richiesta dell'autorità giudiziaria stessa.

Per quanto riguarda le merci in corso di trasporto, verranno presi accordi con le autorità ferroviarie, sia circa la pronta liberazione dei carri, sia circa l'eventuale custodia delle merci.

Se la merce non possa essere custodita senza pericolo di deterioramento, l'autorità giudiziaria può, a richiesta dell'ispettore, disporne la vendita. Il prezzo sarà versato alla Cassa depositi e prestiti.

In caso di condanna, le merci, ovvero il prezzo ricavato dalla vendita, serviranno a garantire i diritti dell'erario, dell'Istituto nazionale per l'esportazione e dei terzi, fermo il privilegio del vettore sulle cose oggetto del trasporto sancito dall'art. 412 del Codice di commercio.

Qualora dal sopraluogo o dalla visita eseguiti all'interno risultino accertati gli estremi della contravvenzione alle prescrizioni emanate in forza dell'art. 15 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, l'ispettore compila apposito verbale procedendo, nel caso di merce spedita da un esportatore autorizzato, all'annullamento del marchio sull'intera partita.

Le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli 38 e 39 valgono anche per i funzionari doganali e ferroviari e per gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria incaricati, a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756 su citato, di accertare la contravvenzione di cui allo stesso articolo.

Art. 37.

Qualora dal sopraluogo o dalla visita eseguiti all'interno risultino accertate le inosservanze previste dall'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, l'ispettore compila apposito verbale, procedendo nel contempo all'annullamento del marchio sull'intera partita.

Art. 38.

I processi verbali da compilarsi in esecuzione dei due precedenti articoli devono contenere:

a) la data ed il luogo dell'accertamento;

b) le generalità della persona incaricata dell'ispezione; del proprietario o detentore o venditore della merce o del suo rappresentante, dei successivi acquirenti o destinatari della merce fino all'ultimo, del reclamante nonchè degli agenti di polizia giudiziaria e dei testi, ove siano intervenuti;

c) la descrizione dei locali in cui la merce si trova, con tutte le indicazioni atte ad identificare la partita cui si riferisce il verbale;

d) l'indicazione dei fatti e degli accertamenti che dànno luogo alla denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di delitto o contravvenzione, o che dànno luogo alla denuncia alla Commissione competente per l'applicazione delle sanzioni, nel caso in cui ricorrano le inosservanze previste dall'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272;

e) l'indicazione dell'autorità giudiziaria cui viene fatta la denuncia nel caso di delitto o contravvenzione;

f) le osservazioni dell'interessato o di chi lo rappresenti, ove siano presenti;

g) la dichiarazione che il verbale è stato letto e firmato dall'interessato o da chi lo rappresenti o dell'eventuale loro rifiuto a firmare;

h) le firme degli intervenuti.

Il verbale e la denuncia all'autorità giudiziaria vengono fatti nei confronti del detentore della merce, il quale deve indicare da chi l'ha ricevuta o comprata, esibendo i documenti del caso, i cui estremi debbono essere citati nel verbale. Il verbale e la denuncia devono essere fatti a carico dei precedenti proprietari o detentori quando vi siano sufficienti motivi per dubitare che essi siano responsabili del reato. Qualora la merce sia in corso di trasporto sulle ferrovie dello Stato il verbale è elevato nei confronti dello speditore.

Il verbale e la denuncia alla Commissione vengono fatti nei confronti dell'esportatore responsabile delle inosservanze previste dall'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272.

I verbali saranno accompagnati da ogni elemento di prova eventualmente raccolto dall'ispettore.

Art. 39.

Nel caso di accertamento dei delitti di cui all'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, o della contravvenzione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, il processo verbale si deve redigere in duplice originale, da inviarsi rispettivamente all'autorità giudiziaria e all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Nel caso in cui si accertino le inosservanze previste dall'art. 13 della legge su indicata, il processo verbale deve essere redatto in unico originale, da inviarsi alla Commissione competente per l'applicazione delle sanzioni.

Copia dei processi verbali viene consegnata o spedita alla persona o ente nei cui confronti i verbali stessi furono elevati.

Art. 40.

Ai fini della tutela del marchio nazionale, gli ispettori all'estero sono autorizzati a rappresentare l'Istituto nazionale per l'esportazione dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative dello Stato in cui esercitano le loro funzioni.

Gli addetti commerciali, gli uffici consolari, le Camere di commercio italiane all'estero, devono raccogliere i reclami e le richieste presentati dai ricevitori della merce, dandone immediata comunicazione all'ispettore più vicino, nel luogo in cui ha sede.

I reclami e le richieste possono anche essere direttamente presentati agli ispettori.

Questi procedono alle inchieste del caso, previo accertamento della data di arrivo della merce e dello stato dell'imballaggio in rapporto al suo confezionamento originario.

Art. 41.

Gli accertamenti degli ispettori all'estero devono aver luogo nei limiti e nei modi consentiti dalle leggi e dalle autorità del luogo.

Qualora l'ispettore accerti all'estero alcuno dei delitti di cui all'art. 12 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, dovrà dar-

ne comunicazione, con rapporto in duplice originale, all'Istituto nazionale per l'esportazione e, ricevutane autorizzazione, denunciarli all'autorità giudiziaria dello Stato in cui ha sede, se i reati vi sono perseguibili. In caso di urgenza, potrà procedere subito alla denuncia salvo a darne immediata comunicazione all'Istituto nazionale per l'esportazione. Questo, ove si tratti di reato punibile anche nel Regno, trasmetterà copia del rapporto all'autorità giudiziaria.

Qualora l'ispettore accerti all'estero la contravvenzione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1927, n. 1756, redigerà apposito rapporto in duplice originale, inviandolo all'Istituto nazionale per l'esportazione. Questo ne trasmette un esemplare all'autorità giudiziaria.

Qualora infine l'ispettore accerti all'estero le infrazioni di cui all'art. 13 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, redigerà apposito rapporto in duplice originale, inviandolo all'Istituto nazionale per l'esportazione.

I rapporti previsti dal presente articolo conterranno le indicazioni di cui al 1° comma dell'art. 38 del presente regolamento e, qualora le circostanze lo consentano, saranno accompagnati da appositi processi verbali e da ogni elemento di prova eventualmente raccolto dall'ispettore.

Copia dei rapporti e degli eventuali processi verbali viene consegnata o spedita all'addetto commerciale e al console del luogo in cui viene fatto l'accertamento, nonchè alla persona o ente nei cui confronti i rapporti o verbali furono elevati.

Art. 42.

Gli esportatori che abbiano spedito merce conforme alle prescrizioni sull'uso del marchio nazionale, possono richiedere l'assistenza tecnica degli ispettori all'estero. Questi sono tenuti a corrispondere alle richieste stesse e a rilasciare agli esportatori certificati o dichiarazioni che attestino l'osservanza delle norme sull'uso del marchio nazionale.

Del diritto sull'esportazione dei prodotti ortofrutticoli.

Art. 43.

La percezione del diritto di cui all'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, avrà luogo a partire dal 1° gennaio 1928. Esso sarà liquidato dalle dogane sulle bollette rilasciate per l'uscita della merce dallo Stato.

Per il cabotaggio delle merci nazionali sulle quali è istituito il marchio nazionale di esportazione, ancorchè si tratti di spedizioni non munite di tale marchio, saranno osservate le prescrizioni stabilite dagli articoli 7 ed 8 del R. decreto 10 dicembre 1914, n. 1352, sul diritto di statistica. Saranno esenti dalle dette prescrizioni le spedizioni per le quali il diritto di cui all'art. 11 della legge 23 giugno 1927, n. 1272, non superi lire dieci.

Art. 44.

Le somme riscosse sono, dalle dogane, versate alle sezioni di tesoreria che ne attribuiranno l'importo ad apposita contabilità speciale intestata all'Istituto nazionale per l'esportazione.

Alla fine di ogni mese, le sezioni di tesoreria preleveranno il 3 per cento delle somme introitate e le verseranno con imputazione al capitolo « Entrate eventuali diverse dei Ministeri » e, per la somma rimanente, emetteranno, sulla sezione della Tesoreria di Roma, vaglia del Tesoro a favore dell'Istituto nazionale per l'esportazione predetto, da estinguersi mediante accreditamento in conto corrente della Banca d'Italia sede di Roma.

Art. 45.

La gestione dei fondi derivanti dalla percezione del diritto di cui sopra sarà oggetto di contabilità speciale nel bilancio delle entrate e spese dell'Istituto nazionale per la esportazione.

Disposizioni transitorie e finali.

Art. 46.

Sino alla effettiva costituzione degli Uffici provinciali dell'economia, le attribuzioni ad essi demandate dalla legge 23 giugno 1927, n. 1272, e dal presente regolamento sono di competenza delle Camere di commercio e industria.

Art. 47.

Qualora le norme speciali di cui all'art. 17, comma 2°, della legge 23 giugno 1927, n. 1272, subordinino l'uso del marchio al controllo preventivo della merce, col decreto di approvazione delle norme stesse saranno emanate le disposizioni regolamentari per l'esecuzione di tale controllo.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1927.
Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita umana adottate dalla Società di assicurazioni « Atlante », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertito nella legge 17 aprile 1925, numero 473, nonchè il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 449, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, concernente l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;

Vista la domanda presentata dalla Società di assicurazione « Atlante » con sede in Milano, capitale sociale di L. 15,000,000, versato L. 6,000,000, tendente ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione in sostituzione di altre precedentemente approvate;

Viste le basi tecniche, le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;

Decreta:

Sono approvate in conformità del testo debitamente autenticato le seguenti tariffe di assicurazione adottate dalla Società di assicurazione sulla durata della vita umana « Atlante » con sede in Milano, in sostituzione di quelle attualmente in vigore.

a) Tariffa n. 4, relativa alla assicurazione, contro pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine prestabilito se a tale epoca l'assicurato è ancora in vita, o in caso di premorienza, immediatamente alla morte dell'assicurato;

b) Tariffa n. 8, relativa all'assicurazione, contro pagamento di un premio annuo, di un capitale pagabile ad un termine fisso prestabilito sia in vita o non a tale epoca l'assicurato.

Roma, addì 1° dicembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: BISI.

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1927.
Estensione al comune di Aquila delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223;
Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Aquila;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Aquila le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 del citato decreto decorre, per l'Amministrazione predetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 novembre 1927 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno: MUSSOLINI.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Watzke fu Emilio, nato a Rovigno d'Istria il 29 agosto 1900 e residente a Porto Albona (Istria, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Vasco »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Watzke è ridotto in «Vasco».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Maria Bassich fu Giorgio, nata a Portole d'Istria l'8 dicembre 1866 e residente a Trieste, via Madonnina, 15, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bassi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorima Maria Bassich è ridotto in « Bassi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Comunicazione.

A termini dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 23 giugno 1927, n. 1529, che modifica l'art. 68 del decreto 13 marzo 1927, n. 431, recante norme tecniche ed igieniche di edilizia per le località colpite dai terremoti.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 28 novembre 1927, n. 7114, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1414 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 1927), concernente l'istituzione della Cassa per l'ammortamento del debito publico interno dello Stato.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 30 novembre 1927, anno VI, n. 159942, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, anno VI, n. 2106, concernente modificazioni al R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 3 dicembre 1927, ha presentato alla Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2144, concernente proroga delle disposizioni sulle gestioni civili e militari della Somalia Italiana, di cui al R. decreto-legge 25 gennaio 1925, n. 130.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Ufficio della Proprietà Intellettuale

Estratto dall'elenco 21-22 degli attestati di trascrizione di marchi o segni distintivi di fabbrica e di commercio rilasciati nella 1ª e 2ª quindicina del mese di novembre 1927 (Anno VI).

N.B. - La riproduzione del marchio compreso nel presente estratto (regolarmente depositato all'Ufficio della proprietà intellettuale suddetto, e visibile altresì presso l'Istituto nazionale per l'esportazione, e presso la Camera di commercio di Roma) viene pubblicato nel fasc. 21-22 del Bollettino dei marchi di fabbrica e di commercio, anno XV (1927), supplemento del *Bollettino della proprietà intellettuale.*

Data del deposito	Cognome e nome del richiedente	Natura del marchio e prodotti che esso è destinato a contraddistinguere	Numero del registro generale	Data della trascrizione
5-XI-1927	Istituto nazionale per l'esportazione, Roma	Frutta fresca e secca, agrumi, ortaggi, altre derrate alimentari, altri prodotti destinati all'esportazione (Classe XXII: Prodotti compresi in più classi).	35291	6-XI-1927

Roma, 3 dicembre 1927 - Anno VI

Il direttore: A. JANNONI.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio del Sannio Alifano per la bonifica della Valle del Volturno, in provincia di Benevento.

Con R. decreto 27 ottobre 1927, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre stesso anno al registro 23, foglio 205, è stato costituito il Consorzio del Sannio Alifano per la bonifica della Valle del Volturno, fra i monti Tifatini e Presenzano, in provincia di Benevento.

A far parte della Deputazione provvisoria dell'Ente sono stati chiamati i signori gr. uff. on. Teodoro Morisani, comm. Vincenzo Bruno, dott. Stefano De Simone, avv. Alessandro Scorciarini Coppola, dott. Giovanni Caso, conte Mario Gaetani di Laurenzana, avv. Carlo Carunchio, cav. uff. Alfonso De Angelis, sig. Ludovico Migliaccio, comm. avv. Arturo Carpi, Nicola Del Balzo duca di Laurenzana, dott. Fabio Morsella, ing. Francesco Farina.

La presidenza della Deputazione è affidata all'on. gr. uff. Teodoro Morisani.

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica della Valle del Tirino, in Bussi (Pescara).

Con decreto 30 novembre 1927, n. 6763, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica della Valle del Tirino con sede in Bussi (Pescara) introducendo alcune modifiche nel testo deliberato il 31 luglio 1927 dall'assemblea dei consorziati e precisamente agli articoli 7, 14, 34 e 42.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 3 dicembre 1927 - Anno VI

Francia	72.50	Belgrado	32.60
Svizzera	355.18	Budapest (Pengo)	3.20
Londra	89.89	Albania (Franco oro)	357 —
Olanda	7.45	Norvegia	4.90
Spagna	305.70	Russia (Cervonetz)	95 —
Belgio	2.57	Svezia	4.98
Berlino (Marco oro)	4.405	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.60	Danimarca	4.95
Praga	54.60	Rendita 3,50 %	70.15
Romania	11.35	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.87	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino Carta	7.85	Consolidato 5 %	81.075
New York	18.418	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.43	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.70
Oro	355.38		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di furto di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato il furto dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 54 — Numero del certificato provvisorio: 746 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 4 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Monsignore Gaetano Giusino fu Napoleone, dom. a Roma, via Nomentana, 68 — Capitale: L. 2000.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato il furto dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati rubati, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Avviso di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del Regio decreto 8 giugno

1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 1335 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 14 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bolzano — Intestazione del certificato provvisorio: Guba Francesco Ferdinando — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 8 — Numero del certificato provvisorio: 21043 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 18 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Bolzano — Intestazione del certificato provvisorio: Guba Francesco Ferdinando — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 37 — Numero del certificato provvisorio: 67313 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 27 maggio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Giamminuti Giovanni fu Alfonso, dom. a Roma, via Cola di Rienzo n. 8 — Capitale: L. 600.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 39 — Numero del certificato provvisorio: 1900 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 15 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Ducceschi Gemma fu Geremia, moglie di Lavezzo Ugo, dom. a Roma, via Gaeta n. 25 — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 43 — Numero del certificato provvisorio: 1132 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 4 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Monza — Intestazione del certificato provvisorio: Alberti Battista fu Giuseppe, per conto della figlia minore Marianna, residente a Milano — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 46 — Numero del certificato provvisorio: 2370 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 17 dicembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Ravenna — Intestazione del certificato provvisorio: Contarini Ettore fu Michele, dom. a Bagnacavallo, via Ramenghi n. 52 — Capitale: L. 1000.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 47 — Numero del certificato provvisorio: 199 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 23 novembre 1926 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Genova — Intestazione del certificato provvisorio: Stagno Stefano fu Giovanni Battista, residente a Genova (S. Martino d'Albaro), via Bettini n. 11 — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 48 — Numero del certificato provvisorio: 19082 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 13 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Genova — Intestazione del certificato provvisorio: Pellegrini Emma di Giorgio, abitante in Genova, piazza Cernaia n. 13, interno 5 — Capitale: L. 700.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 55 — Numero del certificato provvisorio: 2264 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 7 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Chieti — Intestazione del certificato provvisorio: Ghierrini Elvira di Annibale, dom. in Archi (Chieti) — Capitale: L. 500.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 58 — Numero del certificato provvisorio: 43069 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 22 gennaio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: Motto Antonio fu Giuseppe, dom. a Roma, via Salaria n. 121, quale esercente la p. p. del figlio minore Giuseppe (denunziante) ed intestato a Motto Giuseppe — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 60 — Numero del certificato provvisorio: 54135 — Prestito Littorio consolidato 5 per cento — Data di emissione del certificato provvisorio: 2 febbraio 1927 — Ufficio che ha emesso il certificato provvisorio: Roma — Intestazione del certificato provvisorio: De Angelis Cesare fu Giuseppe, dom. a Roma, via Appia Nuova n. 88, interno 8 — Capitale: L. 500.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, 30 settembre 1927 - Anno V

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Annullamento di certificati.

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	554882	Banca Italiana di Cauzioni, società anonima sedente in Roma, vincolata . . . . L.	115.50
	671781	Fiscaletti Adelindo, fu Pietro, vincolata . . . . »	35 —
3.50 % (1902)	34139	Fiscaletti Adelindo, fu Pietro, domiciliato a Nocera, vincolata . »	3.50

Roma, 30 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	114264	320 —	Torchio *Annetta* fu Giuseppe, moglie di Badarello Camillo, dom. in Asti (Alessandria), vincolata.	Torchio *Antonietta* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro, vincolata.
» » » » » »	298019 298020 298021 298022 298023 298024	560 — 190 — 560 — 190 — 560 — 190 —	Collodel Luigi. . . } Collodel Elvira . . } Collodel Mario . . } fu Domenico, dom. a Conegliano (Treviso). La seconda, quarta e ultima rendita sono con usufrutto a Miana *Romolina* di Fermo, ved. di Collodel Domenico.	Collodel Luigi . . } Collodel Elvira . . } Collodel Mario . . } fu Domenico, *minori sotto la p. p. della madre* Miana *Domenica-Rolina* di Fermo, vedova di Collodel Domenico domic. a Conegliano (Treviso). La seconda, quarta e ultima rendita sono con usufrutto a Maria *Domenica-Romolina* di Fermo, ved. di Collodel Domenico.
» » »	63221 63222 63223	785 — 785 — 785 —	Nicoletti Arturo . . } Nicoletti Laura . . } Nicoletti Alfredo . . } di Michele, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta); con usul. vital. a Ballati Giuseppe, fu Salvatore, dom. a Pietraperzia.	Nicoletti Arturo . . } Nicoletti Laura . . } Nicoletti Alfredo. . } di Michele, *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta) con usuf. vital., come contro.
»	340073	400 —	*Macri* Elena di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casteltermini (Girgenti).	*Palumbo Macri* Elena di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	180114	300 —	Sonnino *Ida* moglie di Naomias Mair, dom. a Milano, vincolata.	Sonnino *Fortunata-Ida di Salomone*, moglie ecc. come contro, vincolata.
» »	311346 320540	10,500 — 14,000 —	Forti *Achille* fu Arrigo, dom. a Verona.	Forti *Israele-Achille* fu Arrigo, dom. a Verona.
»	438891	145 —	Buccione *Adelina* di Giovannantonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Grumiro Antonio, dom. a S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).	Buccione *Maria-Adelina* di Giovannantonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	129115	200 —	Schirelli *Maria* di Cesare, minore, moglie del minorenne Galimberti Antonio sotto la curatela di Galimberti Paolo, dom. in Monza (Milano), vincolata.	Schirelli *Virginia-Anna-Maria*, di Cesare, minore ecc. come contro.
» »	65752 65753	63 — 59.50	*Agnese* Paolo Battista fu Giacomo, dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).	*Agnesi* Paolo Battista fu Giacomo, dom. come contro.
Cons. 5 %	288476	1,250 —	Casarino *Cesira* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Sestri Ponente (Genova).	Casarino *Attilia-Maria-Maddalena* di Luigi, minore ecc. come contro.
»	271860	275 —	Apperti Ida fu Tommaso, nubile, dom. a Maddaloni (Caserta), con usuf. ad Apperti *Gaetana* fu Mariano, nubile, dom. a Maddaloni (Caserta).	Intestata come contro; con usuf. ad Apperti *Maria-Gaetana* fu Mariano, nubile, dom. come contro.

DEBITO	NUMERO di iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Buono Tesoro novennale 2ª serie	1559	Cap. 500 —	*Lanneck* Ernesta e Carlo di Antonio, minori sotto la p. p. del padre.	*Launeck* Ernesta e Carlo di Antonio, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 1ª serie	1312	» 40,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	915	» 1,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	751	» 40,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	1515	» 22,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	471500	52.50	Pezzolo *Iginia* fu Emanuele, minore sotto la p. p. della madre Bozzo Arria Catterina o Catterina Arrià di Nicolò, ved. Pezzolo, dom. a Camogli (Genova).	Pezzolo *Tomasina-Enrica-Igina* fu Emanuele, minore ecc. come contro.
»	471503	52.50	Pezzolo *Santina* fu Emanuele, minore ecc. come la precedente.	Pezzolo *Edoarda-Dina-Santina* fu Emanuele, minore ecc. come contro.
»	233293	336 —	Oriani Carlo, *Umberto*, *Antonio-Attilio* ed Ettore di Giovanni e figli nascituri dei coniugi Oriani Giovanni fu Pietro e Ferrario Maria fu Antonio, eredi indivisi, dom. a Milano; con vincolo di usufrutto.	Oriani Carlo, *Umberto-Antonio* o *Antonio-Umberto*, Attilio ed Ettore di Giovanni e figli nascituri ecc. come contro; con vincolo di usufrutto.
» »	522716 502289	101.50 262.50	Mezzano *Caterina* fu Tomaso ved. di Campodonico *Giuseppe* dom. a Bogliasco (Genova).	Mezzano *Maria-Teresa-Caterina* di Tomaso, ved. di Campodonico *Giacomo-Giuseppe* di Luigi, dom. a Bogliasco (Genova).
»	212441	245 —	Peirano *Caterina* di Antonio, ved. di Agostino Denegri, dom. a Zoagli (Genova).	Peirano *Maddalena-Catterina* di Antonio, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Aumento dei posti messi a concorso per la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA MARINA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178;
Visto il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755;
Considerato essersi verificate le condizioni richieste dall'art. 2, n. 1, del R. decreto 16 agosto 1926, n. 1387;
Tenuto conto del parere favorevole del Ministero delle finanze;
Visto il decreto Ministeriale in data 20 luglio 1927, registrato alla Corte dei conti il 10 agosto 1927, registro n. 22 Marina, foglio 468, che approva la notificazione di concorso per la nomina di otto sottotenenti in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo;

Decreta:

Il concorso per otto posti, per la nomina a sottotenente in servizio permanente nel Corpo di commissariato militare marittimo, è esteso a numero dodici posti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.